

## Disciplina albo dei rilevatori e intervistatori statistici del Comune di Firenze

### Articolo 1

È istituito un Albo dei rilevatori e intervistatori statistici del Comune di Firenze. Gli iscritti all'Albo potranno partecipare alle rilevazioni statistiche disposte dal Comune di Firenze, nel caso che queste non vengano affidate ai dipendenti dell'amministrazione Comunale e ancorché realizzate da soggetti terzi. Qualora le rilevazioni disposte dal Comune di Firenze siano effettuate, ancorché eventualmente, da soggetti terzi, per conto dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) i nominativi dei rilevatori coinvolti saranno inseriti nel Sistema Informativo Rilevatori Comunali (SIRC) gestito dallo stesso istituto.

### Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

- I. essere cittadino di uno dei paesi membri dell'Unione Europea
- II. avere un'età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni
- III. essere in possesso del diploma di scuola media superiore, derogabile se in possesso di diploma di scuola media inferiore in caso di precedente iscrizione all'albo dei rilevatori
- IV. non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
- V. essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a. avere una comprovata esperienza come rilevatore e/o intervistatore statistico maturata presso enti pubblici
  - b. essere stato iscritto in precedenza all'albo comunale dei rilevatori e intervistatori
  - c. essere in possesso almeno di un diploma di laurea triennale in Statistica o affine
  - d. aver conseguito un attestato di idoneità all'attività di rilevatore e intervistatore statistico ai sensi del successivo articolo 4

### Articolo 3

Modalità di presentazione della domanda:

- I. la domanda di ammissione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Comunale di Statistica dovrà essere debitamente firmata in calce
- II. per la dichiarazione dei requisiti può essere utilizzata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 DPR 445 del 28.12.2000) sul fac simile predisposto, allegato alla presente disciplina (ALL. A)
- III. la firma in calce potrà essere effettuata davanti al dipendente addetto a riceverla oppure potrà essere allegata la copia di un documento di riconoscimento in caso di trasmissione per posta, via fax, posta elettronica.

### Articolo 4

Test di idoneità all'attività di rilevatore e intervistatore statistico:

- I. nel caso di mancanza di uno dei requisiti professionali previsti al punto V sub. a, b, c, del precedente art.2, l'idoneità allo svolgimento dell'attività di rilevatore e intervistatore statistico viene accertata mediante il superamento di un test che verrà effettuato almeno 2 volte per ciascun anno solare. Una commissione composta dal Dirigente dell'Ufficio Comunale di Statistica o suo delegato, da uno dei responsabili di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Comunale di Statistica e da un docente universitario in discipline statistiche somministrerà e valuterà il test. Per i membri esterni all'Amministrazione Comunale verrà corrisposto un gettone di presenza per seduta-giornata pari a quello previsto dalla normativa vigente per la partecipazione dei Consiglieri Comunali alle sedute del Consiglio

- II. le domande di ammissione al test dovranno essere indirizzate al Dirigente dell'Ufficio Comunale di statistica sul modello allegato alla presente disciplina (ALL. B)
- III. l'ammissione al test è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art.2 punti I, II, III e IV

#### Articolo 5

L'iscrizione all'Albo è determinata dal Dirigente dell'Ufficio Comunale di Statistica a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. La durata dell'Albo è indeterminata; al Dirigente è riservata la possibilità di procedere all'eventuale revisione e modifica della disciplina

#### Articolo 6

Sono da considerarsi cause di revoca, da formalizzare con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Comunale di Statistica:

- I. la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti
- II. la rinuncia, espressa per iscritto, a far parte dell'albo.
- III. Il superamento del sessantacinquesimo anno di età

#### Articolo 7

l'Albo viene aggiornato, con provvedimento del Dirigente dell'ufficio Comunale di Statistica, a seguito di nuove domande di iscrizione.